



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
TRIESTE**

tel.n. 0407792260 – e-mail certif.: procuratoregenerale.pg.trieste@giustiziacert.it
e-mail: segreteriaiprocuratoregenerale.pg.trieste@giustizia.it

Prot. N. 285622 - U

Trieste, 3 maggio 2022

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI SEDE

AI SIG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI SEDE

AI SIG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO

Alle Spett. Soc. di Vigilanza:
SICURITALIA; Vedetta 2-MONDIALPOL e RANGERS LORO SEDI

e p.c.

AI SIG. PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI
DEL DISTRETTO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI LORO SEDI

Oggetto: DL. 24 marzo 2022, n. 24 (G.U. n. 70 dei 24.3.22) - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-219, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza - ulteriore circolare attuativa delle disposizioni applicabili negli uffici giudiziari del distretto di Trieste, a decorrere dal 1 maggio 2022

Facendo seguito alle mie precedenti circolari di cui l'ultima del 29.3.2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza sanitario, cessato formalmente il 30.4.2022, e uniformandosi alle circolari del Ministro della Sanità e del Ministro della Funzione pubblica, dispongo quanto segue, nell'ambito delle prerogative di sicurezza che sono demandate al Procuratore Generale:

1. Accesso nelle sedi giudiziarie.

A decorrere dal 1.5.2022 per l'accesso nelle sedi giudiziarie non è più richiesta la titolarità del *green pass*, né per i destinatari dei servizi (art. 9 bis, co. 1, del d.l. 2021, n. 52 sostituito dall'art. 6, co. 2, del dl. 2022, n. 24, non ancora convertito in legge), né per il personale amministrativo e altri lavoratori (art. 9 quinquies, co. 1, del dl. 2021, n.52), né per magistrati, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato (art. 9 sexies, co. 1, del d.l. 2021, n. 52, come modificato dall'art. 6, co. 7 e co. 8, lett. d), del d.l. 2022, n. 24, non ancora convertito in legge).

2. Uso di dispositivi di protezione individuale.

A decorrere dal 1.5.2022 cessa anche l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) sia per accedere nei luoghi al chiuso, sia per intrattenervisi (art. 10 quater, co. 2 e co. 8, del d.l. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 5, co. 1, del dl. 2022, n. 24, non ancora convertito in legge); tuttavia, considerato che attualmente il contagio da COVID-19 risulta ancora elevato, l'utilizzo delle mascherine rimane fortemente raccomandato dall'ordinanza del Ministro della salute del 28.4.2022 in tutti luoghi al chiuso aperti al pubblico.

Per il personale delle pubbliche amministrazioni, inoltre, ferma rimanendo l'esclusione dell'obbligatorietà, l'utilizzazione è stata raccomandata anche dalla circolare del Ministro della funzione pubblica n. 1/2022 del 29.4.2022 nella quale, inoltre, viene suggerito l'uso delle mascherine FFP2 nei seguenti casi:

1. per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (cd. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
2. per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
3. nel corso di riunioni in presenza;

4. nel corso delle file per l'accesso in luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
5. per coloro che condividano la stanza con personale cd. fragile;
6. in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
7. negli ascensori;
8. in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

La richiamata circolare del Ministro della funzione pubblica rimette, per il resto, a ciascuna Amministrazione l'adozione delle altre misure ritenute più aderenti alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. La previsione ministeriale è coerente con la natura propria delle sedi nelle quali si svolgono le attività dei pubblici uffici che, essendo luoghi aperti al pubblico nei quali si accede nei modi, nei giorni, negli orari e alle condizioni stabilite da ciascuna Amministrazione, secondo le variabili esigenze imposte dalle specificità di ciascun servizio e dalle altrettanto variabili misure necessarie per garantire, nei diversi contesti, l'effettivo rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 2008, n. 81) le specifiche misure di sicurezza devono essere necessariamente impartite dai singoli capi degli uffici, quali datori di lavoro.

In via generale, per gli uffici giudiziari, si ritiene opportuno che vengano mantenute misure di sicurezza a tutela dei lavoratori e degli utenti, che prevedano:

- controllo e programmazione del numero di accessi del pubblico al fine di garantire la salute del personale che è in costante contatto con il pubblico;
- calendarizzare le udienze in maniera tale da rispettare il divieto di assembramento e consentire l'areazione periodica delle aule;
- esclusione di assembramenti e consentire il distanziamento sociale;
- limitazione delle capienze di aule e uffici secondo le precedenti indicazioni;
- disponibilità di prodotto sanificante per le mani;
- disponibilità di mascherine chirurgiche e FFP2
- cartellonistica informativa;
- areazione periodica degli uffici.

Le predette indicazioni, se condivise, dovranno formare oggetto di apposita direttiva che ogni datore di lavoro dovrà impartire secondo le specificità del proprio ufficio e della propria organizzazione.

Prego le SS.VV. di portare a conoscenza del contenuto della presente tutto il personale in servizio; la presente circolare sarà pubblicata sul sito internet istituzionale di questo ufficio.

I Sigg. Presidenti dei C.O.A. vorranno portare a conoscenza dei propri i scritti il contenuto della presente direttiva.

Ringrazio per la collaborazione

IL PROCURATORE GENERALE
Dario Grohmann



